SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1550)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

e col Ministro degli Affari Esteri (FORLANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1979

Divieto ai cittadini italiani di fornire ad autorità straniere documenti o informazioni concernenti l'attività marittima

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, l'attività marittima per il suo carattere prettamente internazionale comporta l'assoggettamento del cittadino a norme straniere ed a norme nazionali, con la conseguenza che il cittadino italiano esercente attività marittima può trovarsi esposto ad ordini e sanzioni dell'ordinamento straniero anche in relazione ad attività svolte nel territorio nazionale.

Il nostro Paese in materia di traffici marittimi segue una politica volta a favorire al massimo la collaborazione ed il coordinamento dell'attività degli operatori del settore attuata anche attraverso le cosiddette Conferences (accordi tra imprese di navigazione di nazionalità diversa al fine di ottenere un'equa ripartizione dei carichi e la fissazione di eguali noli) e giudica negativamente le azioni che altri Stati possono — per motivi vari — svolgere in senso antagonistico a detto orientamento.

Al riguardo è da tener presente che talune legislazioni straniere, per le finalità da ultimo menzionate, consentono alle proprie autorità, partendo dal presupposto che qualunque atto o comportamento suscettibile di produrre conseguenze nei propri territori debba essere sottoposto alla legislazione locale, di richiedere informazioni e documenti a cittadini italiani in materia di noli, linee

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

marittime, accordi con altri operatori del settore, prevedendo tra l'altro in caso di inosservanza pene detentive e multe di notevole entità.

In tali casi, tuttavia, resta pur sempre valida la possibilità di opporsi a dette richieste qualora la legislazione nazionale, al fine di tutelare gli interessi nel settore, preveda a sua volta la minaccia di sanzioni per coloro che ottemperino alla richiesta delle autorità straniere.

In altri termini, il cittadino italiano cui pervenga una ingiunzione dell'autorità straniera deve, per sottrarsi alle relative incombenze, provare di trovarsi nel caso concreto sotto la minaccia di sanzioni incrociate nazionali e straniere.

Per conseguire quanto sopra, diversi Paesi europei (Regno Unito, Olanda, Belgio, Repubblica federale di Germania, Francia, Danimarca) di preminente importanza marittima e facenti parte della CEE, nonchè altri Paesi europei di non minore tradizione marinara, quali la Spagna, la Norvegia e la Finlandia, hanno da tempo emanato norme speciali per tutelare i propri interessi, facendo divieto ai propri cittadini di ottemperare ad ordini delle autorità straniere volti ad acquisire informazioni concernenti gli aspetti commerciali dell'attività marittima da essi esercitata.

Per armonizzare la legislazione nazionale con quella dei principali Paesi marittimi europei e per porre l'armamento nazionale sullo stesso piano di quello straniero si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge.

Il provvedimento, che si compone di due soli articoli, è volto ad imporre agli armatori e ai loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane il divieto di dare esecuzione alle richieste di autorità straniere di fornire informazioni o documenti relativi alla gestione commerciale dell'impresa di navigazione, a meno che non sia preventivamente intervenuta una specifica autorizzazione del Ministero della marina mercantile (art. 2).

Viene altresì stabilito (art. 1) per i soggetti sopra menzionati l'ulteriore obbligo (di carattere strumentale) di far pervenire tempestivamente alle autorità marittime copia degli ordini ricevuti da autorità straniere aventi quale contenuto richieste di informazioni o documenti di cui è parola. In tal modo la competente autorità marittima nazionale sarà posta in grado di valutare con tempestività la portata e le finalità delle richieste provenienti da autorità straniere, tenuto conto degli interessi e della politica perseguita nello specifico settore dal nostro Paese.

Il disegno di legge prevede, infine, sanzioni che sono di carattere penale (sanzioni contravvenzionali) nel caso di violazione del disposto dell'articolo 2 ed amministrative nel caso di violazione del disposto dell'articolo 1.

LEGISLATURA VII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli armatori, i loro rappresentanti o preposti di imprese di navigazione italiane devono trasmettere al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla ricezione, copia degli ordini emanati da autorità straniere di fornire informazioni ovvero consegnare documenti attinenti alla gestione amministrativa e contabile dell'impresa ed agli accordi commerciali in materia di noli e servizi marittimi.

Chiunque viola la disposizione del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire un milione. Si applicano gli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e successive modificazioni.

Art. 2.

Chiunque fornisce le informazioni o consegna i documenti indicati nel primo comma dell'articolo 1 ad autorità straniere è punito, salvo che non sia stato autorizzato dall'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla trasmissione della copia dell'ordine, con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a lire 5 milioni.

La disposizione del comma precedente si applica anche se il fatto è commesso all'estero.